



Il Regolamento del Gruppo della Camera

Articolo 1

(Gruppo parlamentare)

1. Il Gruppo “L’Ulivo” alla Camera dei Deputati è la proiezione parlamentare della lista presentata alle elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006. È costituito dalle deputate e dai deputati eletti nelle liste elettorali contrassegnate dal simbolo de L’Ulivo che ne facciano richiesta.
2. Al Gruppo aderiscono deputate e deputati iscritti o espressione dei “Democratici di Sinistra” e di “Democrazia è Libertà – La Margherita” nonché deputate e deputati espressione di altri movimenti politici o che non appartengano a nessuna formazione politica organizzata.
3. Le ammissioni al Gruppo di altre deputate e deputati che ne facciano richiesta successivamente alla sua costituzione sono decise dal Comitato di Presidenza. L’ammissione di gruppi di deputati espressione di partiti, movimenti o aree politiche è deliberata dall’Assemblea su proposta della Presidenza.
4. Il pluralismo è elemento fondante del Gruppo e suo principio costitutivo. Esso si basa sia sul rispetto e la valorizzazione del contributo personale di ogni parlamentare alla vita del Gruppo, sia sul riconoscimento di soggetti collettivi, a partire dalle componenti dei partiti e dei soggetti che hanno dato vita alle liste de L’Ulivo.
5. Il Gruppo si propone di contribuire ad accrescere la partecipazione politica. A questo fine promuove – a livello nazionale e nelle diverse regioni – l’iniziativa politica, l’informazione, l’ascolto e la consultazione dei cittadini e delle loro diverse rappresentanze.

Articolo 2

(Principi ed indirizzi)

1. Ogni aderente al Gruppo contribuisce ad elaborarne gli indirizzi politici. A tal fine gli organi del Gruppo favoriscono la massima partecipazione ed il coinvolgimento di tutte le deputate e i deputati.
2. Ogni aderente al Gruppo nello svolgimento della sua attività parlamentare si attiene agli indirizzi deliberati dagli organi del Gruppo. La libertà di coscienza di ogni singolo deputato è garantita nel rispetto dell’articolo 67 della Costituzione.
3. Le indicazioni di voto assunte dagli organi del Gruppo sono di norma vincolanti. Fatte salve le votazioni riguardanti le persone, non sono vincolanti le indicazioni di voto degli organi del Gruppo

sulle materie di cui all'art. 49, comma 1, secondo periodo, del Regolamento della Camera. Il deputato che intenda discostarsi dalle indicazioni del Gruppo ne dà comunque tempestiva comunicazione al Presidente.

4. Negli organi del Gruppo la presenza dei due generi è tendenzialmente paritaria e comunque nessuno dei due generi può avere una presenza inferiore ad un terzo.

5. Il Gruppo, in caso di elezioni di competenza parlamentare, designa i propri candidati tenendo conto, ove possibile, del principio per cui nessun genere può essere rappresentato nella misura inferiore a un terzo.

6. Ogni aderente al Gruppo è tenuto a partecipare alle attività del Gruppo e ai lavori della Camera, sia in Assemblea sia in Commissione.

7. Ogni assenza dai lavori deve essere comunicata, motivandola, ai Segretari d'Aula, se si tratta dei lavori d'Aula e al capogruppo della Commissione, se si tratta dei lavori di Commissione.

Articolo 3

(Organi del gruppo)

1. Sono organi del Gruppo e concorrono alla elaborazione e all'attuazione dell'indirizzo politico: l'Assemblea, il Presidente, la Presidenza, il Comitato di Presidenza.

2. Gli organi elettivi nonché i capigruppo nelle Commissioni e nelle Giunte sono rinnovati allo scadere del primo biennio in coincidenza con il rinnovo delle Commissioni permanenti della Camera e possono essere riconfermati. Le elezioni e le riconferme dopo il primo biennio durano in carica fino alla fine della legislatura.

Articolo 4

(Assemblea del Gruppo)

1. L'Assemblea costituita da tutte le deputate e i deputati iscritti al Gruppo, delibera sulle iniziative generali del Gruppo in sede politica e parlamentare, sugli orientamenti da assumere in Aula, nelle Commissioni e nei rapporti con il Governo.

2. L'Assemblea si riunisce di norma una volta al mese, su convocazione del Presidente, o su richiesta di almeno un decimo degli iscritti al Gruppo, per deliberare sulle materie iscritte all'ordine del giorno. L'ordine del giorno è predisposto dalla Presidenza. La Presidenza è tenuta a inserire nell'ordine del giorno della prima Assemblea utile gli argomenti proposti da almeno un decimo degli aderenti al Gruppo.

4. L'Assemblea delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti, salvi i casi in cui il Comitato di Presidenza individua i provvedimenti per i quali è sufficiente la maggioranza dei presenti. Nei casi di particolare urgenza, per cui non sia possibile convocare tempestivamente l'Assemblea né gli altri organi del Gruppo e che comportino effetti sulla stabilità della maggioranza parlamentare e per il

Governo, gli orientamenti del Gruppo sono assunti dalla Presidenza. In tali casi la Presidenza è tenuta comunque a riferirne alla prima convocazione utile dell'Assemblea.

5. L'Assemblea elegge il Presidente e su sua proposta i due Vicepresidenti.

6. L'Assemblea elegge, ai sensi degli articoli 6 e 7 i componenti elettivi del Comitato di Presidenza. In caso di più liste prevale quella che ottiene il maggior numero di voti.

7. Le votazioni hanno luogo peralzata di mano. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone.

8. All'Assemblea possono partecipare senza diritto di voto, su invito del Presidente, i membri del Governo non parlamentari che si riconoscono nell'Ulivo.

Articolo 5

(Presidente del Gruppo)

1. Il Presidente rappresenta il Gruppo nelle sedi politiche ed istituzionali ed esercita le sue funzioni in conformità a quanto previsto dal Regolamento della Camera dei Deputati.

2. Promuove l'azione del Gruppo e cura che essa si svolga in modo unitario in tutta l'attività parlamentare.

3. Convoca l'Assemblea e il Comitato di Presidenza.

4. Il Presidente, d'intesa con la Presidenza, può invitare i deputati, per motivate esigenze politiche, a rinunciare alla presentazione di singoli atti o a modificarne il testo.

Articolo 6

(Presidenza)

1. La Presidenza è costituita dal Presidente e da due Vice presidenti espressione dell'articolazione interna del Gruppo, di cui uno svolge funzioni vicarie.

2. La Presidenza, che delibera all'unanimità, attua gli orientamenti del Gruppo, sulla base delle deliberazioni dell'Assemblea, e garantisce la gestione, anche organizzativa, del Gruppo. La Presidenza delibera inoltre nei casi in cui l'Assemblea non raggiunga la maggioranza dei due terzi. Nei casi in cui la Presidenza non raggiunga l'unanimità, la stessa rimette la decisione all'Assemblea che esprime comunque un indirizzo non vincolante.

3. La Presidenza nomina due Segretari d'Aula tra i componenti il Comitato di Presidenza e il Tesoriere. I Segretari d'Aula curano l'ordinato svolgimento dei lavori d'Aula e assicurano il raccordo tra la Presidenza e i singoli deputati. Il Tesoriere controlla e garantisce la regolarità e la correttezza dei conti e ne riferisce all'Assemblea.

4. Propone all'Assemblea i membri elettivi del Comitato di Presidenza di cui all'art. 7. Le proposte tengono conto delle articolazioni e dei pluralismi presenti all'interno del Gruppo.
5. Su proposta della Presidenza, ciascun gruppo di Commissione elegge il proprio capogruppo.

Articolo 7

(Comitato di Presidenza)

1. Il Comitato di Presidenza è composto dai componenti la Presidenza, dal Tesoriere e da quattordici membri elettivi. Il Comitato di Presidenza delibera con una maggioranza di due terzi.
2. Il Comitato di Presidenza assicura la conduzione unitaria del Gruppo, supporta la Presidenza nell'attuazione degli orientamenti del Gruppo e nell'assunzione delle iniziative di cui all'art. 1, comma 5.
3. Il Comitato di Presidenza assicura la preparazione delle deliberazioni dell'Assemblea; elabora ed istruisce le proposte all'attenzione delle Commissioni e dell'Aula della Camera; predispone studi e ricerche su materie di particolare rilevanza; organizza riunioni tematiche con i componenti del Gruppo in vista delle decisioni parlamentari; si avvale di esperti per coadiuvare l'attività degli organi e dei componenti del Gruppo.
4. Il Comitato di Presidenza può istituire dipartimenti o gruppi di lavoro, quali sedi di coordinamento ed elaborazione politico-parlamentare per aree tematiche o su singoli argomenti, in coerenza con gli indirizzi approvati dall'Assemblea.
5. Il Comitato di Presidenza si riunisce di norma ogni due settimane su convocazione del Presidente, e, in via straordinaria, su richiesta di almeno una metà dei suoi componenti; invita alle proprie riunioni in relazione ai temi oggetto di discussione i capigruppo nelle Commissioni, i membri dell'Ufficio di Presidenza della Camera e i Presidenti delle Commissioni, aderenti al Gruppo, che partecipano senza diritto di voto.
6. Un quinto dei deputati del Gruppo può proporre una lista di quattordici membri elettivi alternativi alla proposta di cui all'articolo 6, comma 4.

Articolo 8

(Sanzioni)

1. Il Comitato di Presidenza, su proposta della Presidenza, in caso di reiterate assenze ingiustificate o per gravi violazioni dello Statuto può assumere i seguenti provvedimenti:
 - a) richiamo orale;
 - b) richiamo scritto;
 - c) sospensione dal Gruppo;

d) esclusione dal Gruppo.

2. Contro le decisioni del Comitato di Presidenza il deputato può far ricorso all'Assemblea.

Articolo 9

(Approvazione dello Statuto)

1. Lo Statuto è approvato con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Gruppo.

2. Per la revisione dello Statuto è richiesta la stessa maggioranza prevista per la sua approvazione.

Articolo 10

(Norme transitorie e finali)

1. Il Presidente e la Presidenza eletti dall'Assemblea del Gruppo del 3 maggio 2006, i Segretari d'Aula, il Tesoriere e i Capigruppo in Commissione indicati dalla Presidenza precedentemente all'approvazione del presente Statuto, rimangono in carica fino al rinnovo biennale di cui all'articolo 3, comma 2.

2. Centoventi giorni prima della scadenza biennale degli organi ai sensi dell'articolo 3, comma 2, il Comitato di Presidenza in carica costituisce, nel rispetto della rappresentanza delle articolazioni presenti nel Gruppo, un'apposita commissione con il mandato di operare un riesame e una verifica dello Statuto in coerenza con lo spirito unitario con cui si è dato vita al Gruppo de L'Ulivo.

3. Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Regolamento della Camera dei Deputati..